

**MEMORANDUM DI INTESA TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE DOGANE DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SANITA'
TRANSFRONTALIERA**

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (di seguito "le Parti"), al fine di prevenire la trasmissione transfrontaliera di malattie infettive, di salvaguardare la salute umana e di migliorare la collaborazione sulla quarantena sanitaria, hanno raggiunto la seguente intesa:

Articolo 1

Il presente Memorandum di Intesa sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e cinese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

In particolare, le Parti coopereranno nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario Internazionale (2005) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità entrato in vigore il 15 giugno 2007 e delle vigenti normative nazionali, statuti e regolamenti in materia di sanita transfrontaliera.

Articolo 2

Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, rafforzeranno la prevenzione e il controllo in frontiera delle principali malattie infettive, nonché il controllo dei vettori. Le Parti rafforzeranno le misure quarantenarie e l'ispezione dei mezzi di trasporto internazionali, containers, merci, posta e posta espressa, in entrata e in uscita dai territori italiano e cinese, miglioreranno l'efficacia delle misure di disinfezione, disinsettazione e derattizzazione, e preverranno la trasmissione

transfrontaliera di malattie infettive.

Articolo 3

Laddove si manifesti un'importante malattia infettiva o un'altra emergenza che costituisca un rischio per la sanità pubblica, le Parti prenderanno urgenti misure di quarantena sanitaria per prevenire la trasmissione transfrontaliera della medesima malattia infettiva e riporteranno tempestivamente alle competenti autorità internazionali attraverso ciascun Punto di Contatto Nazionale.

Articolo 4

Le Parti rafforzeranno gli scambi di informazioni sui vettori. Laddove la crescita di un determinato vettore all'interno del territorio italiano o cinese sia significativamente più elevata della media degli anni precedenti o si manifesti un nuovo vettore, la Parte interessata ne informerà l'altra Parte anche in merito alle misure sanitarie messe in atto.

Articolo 5

In accordo con il quadro normativo dettato dal Regolamento Sanitario Internazionale (2005) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità entrato in vigore il 15 giugno 2007, entrambe le Parti riconosceranno reciprocamente i certificati sanitari, i certificati di vaccinazione e i certificati di sanificazione rilasciati dagli Enti autorizzati italiani e cinesi. Periodicamente, entrambe le Parti invieranno aggiornamenti sui rispettivi centri autorizzati per la vaccinazione contro la febbre gialla.

Articolo 6

Le Parti presteranno attenzione e rafforzeranno i servizi sanitari per i viaggiatori internazionali, inclusa l'assistenza relativa al viaggio e alla vaccinazione e condivideranno la propria esperienza sui servizi sanitari collegati ai viaggi internazionali.

Articolo 7

Le Parti, nei limiti delle rispettive competenze, svolgeranno formazione professionale, struttureranno la ricerca scientifica, monitoreranno i vettori e le relative malattie infettive, la quarantena sanitaria e l'ispezione in frontiera, la tecnologia diagnostica delle malattie infettive e i servizi sanitari legati ai viaggi internazionali. Le Parti favoriranno gli scambi fra funzionari ed esperti nel settore.

Articolo 8

Al fine di prevenire e controllare le principali malattie infettive, le Parti potranno richiedere l'intervento di esperti al fine di sviluppare norme tecniche e standard di prevenzione e controllo delle malattie infettive.

Articolo 9

Le Parti rafforzeranno la cooperazione in tema di informatizzazione della quarantena sanitaria, scambieranno le esperienze sulla creazione di piattaforme elettroniche.

Articolo 10

Al fine di attuare il presente Memorandum di Intesa, i punti di contatto delle Parti sono i seguenti:

Punto di contatto italiano: Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute della Repubblica Italiana. E-mail: segr.dgprev@sanita.it

Punto di contatto cinese: Dipartimento della Quarantena Sanitaria della Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese. E-mail: liuwb@customs.gov.cn

Articolo 11

Le Parti possono emendare il presente Memorandum per iscritto di comune intesa.

Articolo 12

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione del presente Memorandum di Intesa sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e

negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 13

Le attività previste dal presente Memorandum di Intesa saranno attuate dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 14

Il presente Memorandum di Intesa acquista efficacia dalla data della firma, rimarrà valido per cinque (5) anni e sarà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte la sua intenzione di porvi fine sei mesi prima della data proposta per la cessazione.

Fatto a Pechino il 28 aprile 2019 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarrà il testo in Inglese.

**PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Ettore Sequi

**PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DELLE DOGANE DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

Li Ruiyu
